

LXII.

TORNATA DEL 28 MARZO 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Messaggio del Presidente della Camera dei deputati — Rinvio della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato » (N. 83) — Ritiro d'interpellanza — Approvazione del progetto di legge: « Consorzi di difesa contro la fillossera » (N. 31) — votazione a scrutinio segreto — Risultato di votazione — Il Senato sarà convocato a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti il ministro di grazia e giustizia e dei culti, e il sottosegretario di Stato per il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

CHIALA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Comunico al Senato la seguente lettera del Presidente della Camera dei deputati.

Roma, addì 27 marzo 1901.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno le proposte di legge: « Costituzione delle frazioni di Crocefieschi in comune autonomo » e « Preparazione e vendita dei sieri », d'iniziativa della Camera dei deputati, approvate nella seduta del 27 marzo 1901, con preghiera di volerle sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

Il presidente della Camera dei deputati
« T. VILLA ».

Do atto al Presidente della Camera dei deputati della trasmissione di questi due disegni di legge che saranno stampati ed inviati agli Uffici per il loro esame.

Rinvio della discussione del disegno si legge:
« Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato » (N. 83).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato ».

COCCO-ORTU, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, ministro di grazia e giustizia. Il presidente del Consiglio, che dovrebbe sostenere la discussione di questo disegno di legge, presentato dal suo illustre predecessore, è dispiacente di non poter intervenire oggi alla seduta del Senato, perchè impegnato nell'altra Camera in una nota discussione importantissima, la quale esige la sua presenza.

Quindi prego il Senato di rinviare questa discussione a dopo le vacanze di Pasqua.

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1901

ASTENGO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO, *relatore*. Questo progetto di legge sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato, si trascina da due o tre settimane all'ordine del giorno.

Io capisco la ragione per la quale il presidente del Consiglio non può ora intervenire al Senato; ma se non può venir lui potrebbe mandare a rappresentarlo il sottosegretario di Stato.

Io mi rimetterò al volere del Senato, ma desidererei che, come oggi si discute il progetto contro la fillossera, al più presto si discutesse anche quest'altro disegno di legge di cui io sono relatore. Tutti noi dell'Ufficio centrale abbiamo impegni e non possiamo star sempre in Senato. Del resto il progetto consta di pochi articoli e non occorrerebbe molto tempo per discuterli.

PRESIDENTE. Certo che la cosa dispiace al relatore ed a tutto il Senato, ma siccome non è possibile d'intraprendere l'esame del disegno di legge, presentato dal presidente del Consiglio, poichè questi non è in grado d'intervenire alla seduta ed altri ministri non possono farne le veci, così io non posso non rinviare questa discussione a dopo le vacanze pasquali, perchè ritengo che il Senato oggi vorrà prendere le sue vacanze.

Non sorgendo obiezioni, così rimane stabilito.

Ritiro d'interpellanza.

LEVI. Domando di parlare per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI. Prima che si inizi la discussione del disegno di legge sulla fillossera portato all'ordine del giorno, terrei a fare una dichiarazione che credo doverosa per il Senato.

Giace alla Presidenza una mia domanda di interpellanza, presentata da tempo, intorno al disegno di legge sulla Cassa di previdenza, n. 80, del precedente Ministero.

Questa mia interpellanza era stata presentata in occasione della presentazione di quel disegno di legge e riguardava l'art. 2. Ora in seguito alla interpellanza stessa quel progetto di legge venne completamente cambiato, come risulta dallo stampato n. 80 *bis*.

Non dico che i miei voti sieno stati intieramente soddisfatti, ma certo in gran parte lo furono. Non avendo quindi più la mia interpellanza ragione di essere, dichiaro di ritirarla, e mi riservo, ove sia il caso, di parlare sull'articolo 2 del disegno di legge, quando verrà in discussione.

PRESIDENTE. Sta bene; do atto al senatore Levi del ritiro della sua interpellanza, riservandogli fin d'ora la parola sull'art. 2 del progetto di legge sulla Cassa di previdenza.

Approvazione del progetto di legge: « Istituzione di Consorzi di difesa contro la fillossera » (N. 91).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge: « Istituzione di Consorzi di difesa contro la fillossera ».

Comunico anzitutto al Senato che ho ricevuto dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, la seguente lettera:

« Roma, 28 marzo 1901.

« Eccellenza,

« Trovandomi da diversi giorni indisposto, e non potendo ancora uscire di casa, debbo pregare l'E. V. di voler scusare la mia assenza dalla seduta odierna del Senato, nella quale si discuterà il disegno di legge: « Consorzi di difesa contro la fillossera ».

« In pari tempo mi pregio di comunicarle che delego il sottosegretario di Stato, S. E. Alfredo Baccelli, a sostenere dinanzi all'alto Consesso la discussione di tale disegno di legge.

« Con particolare osservanza

« Il ministro

« F. PICARDI ».

Do atto al ministro di agricoltura, industria e commercio di questa comunicazione.

Prima di dar lettura del progetto chiedo al sottosegretario di Stato se desidera che si apra la discussione sul progetto ministeriale o su quello dell'Ufficio centrale.

BACCELLI ALFREDO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Accetto che la discussione si apra sul progetto di legge modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Colonna d'Avella, di dar lettura del progetto di legge.

COLONNA D'AVELLA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 91-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Fermi restando allo Stato e alle provincie le facoltà e gli obblighi a loro attribuiti con la legge 4 marzo 1888, n. 5252, nelle provincie di Bari, Foggia e Lecce sono costituiti Consorzi di proprietari di vigne, secondo le norme della presente legge e per i seguenti scopi:

a) la vigilanza contro la diffusione della fillossera nel territorio del Consorzio;

b) l'esplorazione dei vigneti, per ricercare e constatare la eventuale esistenza della infezione fillosserica;

c) l'istituzione di vivai di viti resistenti, per la ricostituzione o il nuovo impianto dei vigneti;

d) la diffusione, mediante scritti, conferenze ed esercitazioni pratiche, delle nozioni intorno alla fillossera e all'uso delle viti resistenti.

I detti Consorzi potranno anche estendere la loro azione alla difesa dei vigneti contro altre infezioni, e, in genere, a procurare con la cooperazione i mezzi atti a favorire la prosperità della viticoltura.

(Approvato).

Art. 2.

Nelle provincie di cui al precedente articolo i proprietari di vigne sono costituiti in Consorzi per mandamento.

Il Comune diviso in più mandamenti forma un Consorzio solo.

Potrà, nei casi e nelle forme da stabilirsi dal regolamento, essere autorizzata la costituzione di Consorzi di più mandamenti, anche quando essi comprendano Comuni diversi.

(Approvato).

Art. 3.

Per procedere alla costituzione del Consorzio, il sindaco di ciascun comune inviterà i proprie-

tari di terreni a vigna, anche quando non fossero da essi direttamente coltivati, a denunziare all'ufficio comunale la contrada e l'estensione delle vigne di loro proprietà, siano queste con alberi o senza. Tale invito dovrà farsi entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine precedente, la Giunta municipale compilerà l'elenco dei proprietari di vigneti nel comune, supplendo mediante informazioni di ufficio alle denunce mancanti, e rettificando quelle inesatte. Gli uffici del registro e le agenzie delle imposte dirette e del catasto sono obbligati a fornire gratuitamente le informazioni all'uopo richieste.

L'elenco è pubblicato nell'albo pretorio e spedito in copia al Comune capoluogo del mandamento, o del Consorzio.

Contro l'elenco sono ammessi, nei 15 giorni dalla sua pubblicazione, i ricorsi degli interessati, sopra i quali provvederà definitivamente il prefetto, udito il Consiglio di prefettura.

In pendenza dei ricorsi, l'elenco avrà pieno vigore giuridico agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 4.

Nel termine di un mese dalla pubblicazione degli elenchi, il sindaco del Comune capoluogo del Consorzio, con avviso notificato dal messo comunale, e pubblicato all'albo pretorio di ciascun comune, convoca tutti i proprietari di vigneti per la nomina della Commissione consorziale. Questa sarà composta di un presidente e di otto membri, nei Consorzi che comprendono più di 20,000 abitanti; di un presidente e di quattro membri negli altri; e durerà in carica due anni.

L'adunanza è valida in prima convocazione, quando intervengano almeno un quarto dei proprietari iscritti nell'elenco e che rappresentino almeno un terzo della estensione delle vigne nel Consorzio.

In seconda convocazione, da indirsi con intervallo di almeno otto giorni, l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun proprietario ha un voto per ogni ettaro o frazione di ettaro. Chi possiede più

di 10 ettari avrà un voto di più per ogni decina di ettari o frazione di decina; ma non mai oltre i venti voti.

Riuscendo infruttuosa la seconda convocazione, e non costituendosi per qualsiasi ragione nei termini suddetti la Commissione consorziale, essa è nominata dal prefetto della provincia.

I Consorzi dovranno essere definitivamente costituiti non più tardi di tre mesi dopo la pubblicazione della legge.

I proprietari possono farsi rappresentare alle adunanze con semplice lettera di delegazione, autenticata per la firma dal sindaco, esente da ogni tassa.

(Approvato).

Art. 5.

Ogni proprietario di vigneti compresi nella circoscrizione del consorzio, dovunque egli sia domiciliato, è obbligato alla contribuzione annua di una lira per ogni ettaro di terreno a vigna, sia con alberi o senza.

Per la frazione di ettaro si pagherà una lira se la sua estensione supera mezzo ettaro; cinquanta centesimi se non supera mezzo ettaro. Sono esenti i proprietari di vigneti di estensione inferiore ad un quarto di ettaro.

Il contributo potrà essere elevato fino al doppio, con deliberazione motivata della Commissione consorziale, da approvarsi dal ministro di agricoltura.

Ogni ulteriore aumento di contributo andrà pure soggetto all'approvazione del ministro di agricoltura, e non potrà aver effetto se non quando vi sia il consenso di almeno tre quinti dei proprietari iscritti nell'elenco costitutivo del Consorzio, e semprechè essi rappresentino altresì i tre quinti della estensione di vigne soggette a contributo.

(Approvato).

Art. 6.

La contribuzione decorre dal giorno della costituzione del Consorzio, ed è a carico del proprietario, non ostante qualunque patto contrario.

Però, in vece del proprietario, sarà tenuto al pagamento del contributo l'usufruttuario e

in generale chi, per le leggi vigenti, è tenuto al pagamento del tributo fondiario.

(Approvato).

Art. 7.

Sugli elenchi, di cui all'articolo 3, le Commissioni consorziali formeranno il ruolo delle contribuzioni.

Esso sarà reso esecutivo dal prefetto, che provvede definitivamente sui reclami avverso il ruolo.

(Approvato).

Art. 8.

Sopra denuncia degli interessati o per via di accertamento diretto, pel quale hanno obbligo di fornire gratuitamente le occorrenti informazioni i ricevitori del registro e gli agenti delle imposte, saranno notati negli elenchi i trasferimenti della proprietà dei vigneti, e saranno uniformemente modificati ogni anno i ruoli delle contribuzioni.

(Approvato).

Art. 9.

Con i privilegi, la procedura e le norme della legge per la riscossione delle imposte dirette, e con lo stesso aggio, gli esattori comunali riscuotono le contribuzioni, in base ai ruoli esecutivi, ed eseguono i pagamenti nelle forme da stabilirsi col regolamento di amministrazione e di contabilità, di cui all'articolo 19.

(Approvato).

Art. 10.

L'alta direzione del servizio antifillosserico e la vigilanza sopra i Consorzi rimane affidata al Ministero di agricoltura.

Nelle provincie di Bari, Foggia e Lecce la vigilanza sarà esercitata da un Regio commissario nominato dal ministro di agricoltura, e da lui revocabile.

Al Regio commissario potranno essere aggiunti delegati tecnici pure nominati dal ministro d'agricoltura.

I delegati tecnici sono alla immediata dipendenza del Regio commissario, e potranno, su domanda delle Commissioni consorziali o di

ufficio, essere destinati a organizzare i servizi consorziali o a invigilare sul loro funzionamento.

Le indennità del Regio commissario e dei delegati tecnici sono a carico dello Stato.

(Approvato).

Art. 11.

È in facoltà del Regio commissario di richiamare le Commissioni consorziali alla osservanza delle leggi vigenti, ed eventualmente di prescrivere mediante ordinanze motivate i provvedimenti tecnici da seguire. Contro tali ordinanze le Commissioni consorziali potranno ricorrere al ministro di agricoltura, al quale spetterà la decisione.

In caso di persistente infrazione della legge o delle ordinanze del Regio commissario, questi potrà proporre al ministro lo scioglimento della Commissione consorziale.

Lo scioglimento della Commissione consorziale si farà per decreto ministeriale, che affiderà l'amministrazione del Consorzio a un delegato straordinario scelto fra i proprietari di vigne nel Consorzio.

Il decreto di scioglimento fisserà i termini dell'amministrazione straordinaria e della convocazione dell'assemblea consorziale per procedere alla elezione della nuova Commissione.

(Approvato).

Art. 12.

In ciascuna provincia, una Commissione provinciale, d'accordo col Regio commissario, sorveglierà la esecuzione della presente legge, e coordinerà il lavoro delle Commissioni consorziali.

La Commissione provinciale è composta di un presidente e di due componenti nominati dal ministro di agricoltura, e di altri due componenti nominati dal Consiglio provinciale.

Almeno due volte l'anno, la Commissione inviterà i presidenti dei Consorzi, o i loro delegati, a conferenza su i metodi seguiti e sull'indirizzo da dare alle operazioni antifillosseriche. Detta Commissione compilerà e pubblicherà una relazione annuale sopra l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 13.

In ogni anno, l'assemblea dei proprietari sarà convocata per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, per la relazione finanziaria e morale del Consorzio e per gli altri provvedimenti che saranno del caso.

(Approvato).

Art. 14.

I presidenti e i membri della Commissione provinciale e delle Commissioni consorziali debbono essere proprietari di vigne.

Le loro funzioni, nonchè quelle dei delegati straordinari nel caso previsto dall'art. 11, sono gratuite. Ad essi non compete alcuna indennità, neanche sotto forma di rimborso di spesa di qualsiasi natura.

Le denunce, tutti i verbali, atti e documenti relativi a operazioni considerate dalla presente legge sono esenti dalla tassa di bollo e registro.

(Approvato).

Art. 15.

I locali e l'opera dei funzionari amministrativi e contabili occorrenti alle Commissioni consorziali sono forniti dai Comuni consorziati, ripartendosi la eventuale spesa in proporzione della estensione vitata che ciascun comune rappresenta.

(Approvato).

Art. 16.

Ai vivai di viti resistenti alla fillossera che saranno istituiti dai Consorzi, secondo le norme tecniche approvate dal Regio commissario, lo Stato fornirà gratuitamente il legno occorrente per l'impianto.

(Approvato).

Art. 17.

I Consorzi cesseranno, quando vengano a mancare le condizioni e i bisogni per i quali furono costituiti.

Lo scioglimento del Consorzio ed il giorno della cessazione verranno determinati con decreto reale, sulla proposta dell'assemblea generale.

Gli eventuali residui della gestione consor-

ziale, assieme con ogni altra attività del Consorzio, saranno ripartiti tra i proprietari del mandamento, in proporzione delle contribuzioni da essi pagate.

(Approvato).

Art. 18.

Nelle provincie del Regno non indicate nell'art. 1 della presente legge potranno pure costituirsi Consorzi agli scopi di cui in detto articolo, con le norme consigliate dalle rispettive condizioni locali, e con circoscrizioni, contribuzioni e modalità anche diverse da quelle contenute nei precedenti articoli, in seguito a domanda deliberata dal Consiglio provinciale nella forma stabilita dall'art. 237, n. 1, della legge comunale e provinciale (testo unico) 4 maggio 1898, n. 164.

La costituzione del Consorzio, le relative condizioni e i provvedimenti sul servizio di vigilanza saranno approvati con decreto reale, sentita la Commissione consultiva per la fillossera.

(Approvato).

Art. 19.

Per la esecuzione della presente legge, e in ispecie per l'amministrazione e la contabilità dei Consorzi, sarà provveduto con regolamento, da approvarsi per decreto reale su proposta del Ministero di agricoltura, udito il Consiglio di Stato.

Potranno i Consorzi deliberare regolamenti speciali, che saranno esecutivi dopo l'approvazione del ministro per l'agricoltura.

(Approvato).

Questo progetto si voterà ora a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato per alzata e seduta.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di voler fare la numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Istituzione di Consorzi di difesa contro la fillossera:

Votanti	72
Favorevoli	58
Contrari	13
Astenuti	1

Il Senato approva.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, i signori senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 31 marzo 1901 (ore 13).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.